

COMMITTENTE



**COMUNE DI
VENEZIA**



PROGETTO

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.

BOSCO DELLO SPORT

Intervento I03 - Opere a verde e di paesaggio



PROGETTISTA



ricerca **research**
pianificazione **planning**
progettazione **project**
Istituto di Ricerca riconosciuto dal
Ministero dell'Istruzione e della
Ricerca, dal Ministero delle
Politiche Agricole Forestali

AGRI.TE.CO. Ambiente Progetto Territorio sc
via Toffoli 13, 30135 Marghera (VE) | www.agriteco.com
agriteco_info@agriteco.com | agriteco@pec.it | tel. +39041920484
fax: 041930106

Gruppo di progettazione

Dott. Alessandro Vendramini
Agr. Dott. Roberta Rocco
Arch. Francesco Bortolato
Geom. Davide Folin
Arch. Francesca Giantin
Ing. Loris Lovo
Dott. Francesca Pavanello

EMISSIONE

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

(di cui agli artt. 44 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, delle prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e dell'aggiornamento dello studio del traffico).

TITOLO ELABORATO

DOCUMENTI TECNICO ECONOMICI

Schema di Contratto

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	DIS.	APPR.
a	18/03/2022	I03-PFTE-W-003-A	Prima Emissione	R.R.	A.V.
b	28/10/2022	I03-PFTE-W-003-B	Revisione Ottobre 2022	R.R.	A.V.
c	15/12/2022	I03-PFTE-W-003-C	Revisione Dicembre 2022	R.R.	A.V.
d					
e					
f					
g					
h					

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Cristina Guerretta

ELABORATO N.

W-003

DATA:	SCALA:	FILE:	N. INTERVENTO
15/12/2022		I03-PFTE-W-003-C.doc	I03
PROGETTO	DISEGNO	VERIFICA	APPROVAZIONE
R. Rocco		R. Rocco	A. Vendramini

COMUNE DI VENEZIA

N. Repertorio Municipale

SCHEMA DI CONTRATTO

APPALTO

Per la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione opere a verde e di paesaggio 'Bosco dello Sport' - gara n. ../.... - C.I. 15146 - CIG: - CUP: F72H22000010002.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno (.....) del mese di, nella Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona n. 63.

Davanti a me, Dott.ssa Silvia Asteria, Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:

a), C.F.:, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa, come risulta dall'accertamento d'ufficio eseguito presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di, Documento n. in data, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **(EVENTUALE)** che agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo d'impresе tra: (capogruppo), (mandante), giusta atto di raggruppamento temporaneo d'impresе con mandato di rappresentanza in data n. di Repertorio e n. di Raccolta del Dott., Notaio

in iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di, registrato a il al n. Serie, nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

Domicilio fiscale dell'Impresa: 31010 Via - Codice fiscale e partita I.V.A. n.:

Domicilio fiscale dell'Impresa: 34074 Via , Codice fiscale e partita I.V.A.

E :

b) Ing., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: 30124 San Marco n. 4137 – Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO

- che con deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 7 del 21/03/2022 è stata approvata la proposta progettuale integrata della Città Metropolitana di Venezia - PNRR PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2.

comprensiva dei lavori di realizzazione delle opere a verde e di paesaggio 'Bosco dello Sport', per un importo complessivo da appaltare pari a € 11.929.961,16 (o.f.e.) di cui € 345.970,39 per compensi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, ed € 11.471.388,94.=, oneri fiscali esclusi, per lavori a corpo, oggetto dell'offerta secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante offerta economicamente più vantaggiosa, € 112.701,83 quali oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

- che in seguito a procedura aperta, i cui verbali sono stati approvati con determinazione dirigenziale n. del .././2022, la progettazione definitiva ed esecutiva ed i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € _____, oneri fiscali esclusi, come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al _____%, sull'importo a base di gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara e allegata sotto la lettera A) e sulla base dell'offerta tecnica che viene espressamente richiamata, ancorché qui non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Computo metrico estimativo, integranti il progetto e allegati al presente atto sotto le lettere B), e C) nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Il Capitolato Speciale d'Appalto allegato costituisce parte integrante del presente contratto anche ai fini del rispetto degli adempimenti previsti in relazione al finanziamento PNRR.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo", se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 7 del presente contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a € (diconsi Euro) di cui:

- € per la progettazione definitiva;
- € per la progettazione esecutiva;

€ per lavori in senso stretto;

€ quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquida-

zione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2, comma 1 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso l'Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico.

2. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l'art. 4 del capitolato generale d'appalto sulla condotta personale dei lavori da parte dell'appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione della progettazione e dell'esecuzione dei lavori

1. la progettazione esecutiva deve essere iniziata immediatamente dopo la verifica e l'approvazione del progetto definitivo e deve essere conclusa nei termini e secondo le modalità indicate nell'art. 12bis del Capitolato Speciale d'appalto.

2. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 del Capitolato Speciale d'appalto, i lavori devono essere consegnati entro 7 (Sette) giorni dalla approvazione del progetto esecutivo di cui all'art. 12bis comma 13 del Capitolato Speciale d'appalto.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 425 (QuattroCentoVentiCinque) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

4. Sono altresì stabiliti i seguenti termini temporali di esecuzione parziale dei lavori, al fine di adempiere a quanto previsto quanto previsto dall'art. 3 del d.m. (Interno, di concerto con M.e.f.) 22 aprile 2022, in ottemperanza alle *milestones* sancite per assicurare il rispetto degli obiettivi fissati dal PNRR:

- dalla data di consegna dei lavori al 31.08.2024 deve essere eseguito il 30% dell'opera, pena risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 11 del presente contratto;

- alla data del 15.04.2026 dovranno essere ultimate le opere.

5. L'appaltatore a inizio lavori è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

6. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

7. Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel bando di gara come eventualmente modificato a seguito dell'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille (euro sei e centesimi zero ogni mille) dell'importo con-

trattuale relativo ai lavori per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, fino alla concorrenza delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, sempre che la progettazione e l'esecuzione dei lavori siano conformi alle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto. L'importo complessivo del premio di accelerazione non può superare complessivamente il 5% dell'importo dell'appalto.

Articolo 5 bis. Pari opportunità e inclusione lavorativa

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 c.4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, nel caso di assunzione di personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'Affidatario si impegna a riservare una quota pari ad almeno il 30% di dette assunzioni sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta.

(EVENTUALE, solo per affidatario con più di 50 dipendenti)

2. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 c.3bis del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021 n. 108, si impegna a consegnare entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

3. La relazione dovrà altresì essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

(EVENTUALE, solo per affidatario con più di 15 ma meno di 50 dipendenti)

2. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 commi 3 e 3bis del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021 n. 108, si impegna a consegnare entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;

- la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

3. I predetti documenti dovranno altresì essere trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

4. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dalla "*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)*", è tenuto a rispettare le prescrizioni indicate dalle schede operative incluse nel Capitolato tecnico, consegnando al Di-

rettore dei Lavori la documentazione idonea ad attestare il rispetto delle suddette condizioni al fine di consentire a quest'ultimo, in occasione della redazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, la verifica e rendicontazione dell'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine indicato per l'adeguamento del progetto definitivo, per la consegna del progetto esecutivo e per l'esecuzione delle opere, e ai termini di esecuzione parziale di cui all'art. 5 comma 4 del presente contratto, è applicata, ai sensi degli artt. 14 e 23 del Capitolato Speciale d'appalto, una penale pari al uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad €=.

La penale non si applica in ipotesi di violazione del termine di esecuzione del 30% dell'opera entro il 31.08.2024, in relazione alla quale è prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 11.

2. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, la penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei medesimi, in ragione del 10% (dieci per cento) della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali

intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 20% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

4. È fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Articolo 6 bis. Penali in caso di violazione delle clausole relative alle pari opportunità ed all'inclusione lavorativa (pnrr/pnc)

1. Qualora l'Affidatario, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 47 c.4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108 e venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% (**o la diversa quota prevista dal bando di gara o dall'offerta**) sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale complessivo, pari a € _____. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento di tale violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

(EVENTUALE, solo per affidatario con più di 50 dipendenti)

2. Qualora l'affidatario non ottemperi all'obbligo previsto dall'art. 5 bis comma 2 del presente contratto, ai sensi dell'art. 47 c.6 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108 sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, che sarà trattenuta al pagamento del saldo.

oppure

(EVENTUALE, solo per affidatario con più di 15 ma meno di 50 dipendenti)

2. Qualora l'affidatario non ottemperi agli obblighi previsti dall'art. 5 *bis* comma 2 del presente contratto, ai sensi dell'art. 47 c.6 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108 sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ciascuna violazione, che sarà trattenuta al pagamento del saldo.

3. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, in aggiunta alla sanzione del paragrafo precedente, l'Affidatario sarà interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

(EVENTUALE, solo per affidatario con più di 15 ma meno di 50 dipendenti)

4. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, in aggiunta alla sanzione del paragrafo precedente, l'Affidatario sarà interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

5. L'importo complessivo delle penali di cui presente articolo, calcolate ai sensi dell'art. 23 *bis* del Capitolato Speciale d'Appalto, non può superare complessivamente il 20% dell'importo dell'appalto.

6. È fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Articolo 7. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi del succitato articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 8. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. La modalità di pagamento è disciplinata dal Capitolato speciale d'appalto. Qualora sia erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento, è operata la trattenuta di un importo pari alla anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3. **(eventuale)** Come risulta dall'atto di raggruppamento temporaneo d'imprese citato in premessa, ciascuna impresa parte del raggruppa-

mento provvederà ad emettere in modo autonomo le fatture relativamente al lavoro eseguito. L'impresa capogruppo mandataria provvederà a incassare le somme dovute rilasciandone quietanza liberatoria.

Articolo 9. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nelle dichiarazioni in data che costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi i conti in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si obbliga, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori an-

che con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'appaltatore si obbliga a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si obbliga altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del **certificato di collaudo**.

2. Il **certificato di collaudo** è emesso entro il termine perentorio di **sei**

mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio e comunque non oltre il termine del 30.06.2026 nel rispetto delle scadenze di cui al D.M. 22 aprile 2022; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il **certificato di collaudo provvisorio**, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di **collaudo**; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11. Risoluzione del contratto

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto del protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi previsti dal Capitolato speciale d'appalto.

Il contratto sarà risolto di diritto nei casi di cui all'art. 61 c.1 secondo ca-

povero del Capitolato speciale di appalto.

In ogni ipotesi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, l'appaltatore si impegna a ripiegare il cantiere secondo quanto previsto dall'art. 61 c.4 del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 11 bis. Collegio Consultivo Tecnico

1. La definizione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve o sospensioni dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella l. 120/2020, e s.m.i., è devoluta alla competenza del Collegio Consultivo Tecnico, introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, e s.m.i., e compiutamente disciplinato dal Decreto del M.I.M.S. 17/01/2022 n. 12, pubblicato in G.U. il 7/03/2022, *"Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico"* e con Decreto del M.I.M.S. 1 Febbraio 2022 n. 23, pubblicato in G.U. il 7/03/2022 *"Istituzione dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici"*.

2. Il Collegio Consultivo Tecnico è formato da 3 (tre) componenti scelti tra ingegneri, architetti, giuristi o economisti in possesso dei requisiti di esperienza e qualificazione professionale previsti dall'art. 2 comma 2.4 delle anzidette Linee Guida.

3. Ciascuna delle parti provvede alla nomina di un componente del Collegio; successivamente questi ultimi, d'intesa tra loro, nominano un terzo soggetto chiamato a svolgere le funzioni di presidente.

4. In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del presidente, trattandosi di opere di interesse regionale, questo è designato dalla Regione Veneto.

5. Per quanto non previsto dal presente contratto e dal capitolato speciale di appalto, si applica la disciplina prevista dalla normativa di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 11 ter Valore delle decisioni del Collegio. Definizione delle controversie.

1. Le decisioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) ed all'art. 6 del medesimo D.L. costituiscono determinazioni a carattere dispositivo, adottate al fine di risolvere qualsivoglia disputa tecnica o controversia, di qualsiasi natura, suscettibile d'insorgere o insorta nel corso dell'esecuzione del contratto. La mancata osservanza del contenuto delle determinazioni è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salva prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.

2. Le determinazioni del C.T.T. producono gli effetti tipici del lodo contrattuale, attribuendo direttamente diritti o costituendo obblighi, fatta salva la loro impugnabilità per le tassative ragioni elencate all'art. 808 *ter*, comma secondo, del Codice Procedura Civile. Le parti, conseguentemente, rinunciano espressamente allo strumento dell'accordo bonario, in ottemperanza all'art. 6 delle Linee guida emanate con Decreto M.I.M.S. n. 12/2022.

3. Le decisioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) e comma 4 del D.L. 76/20 citato in premessa, con specifico riferimento alla

sola fattispecie di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione dei lavori, assumono la forma del parere. In tali casi le decisioni del CTT sono da considerarsi pareri obbligatori ma non vincolanti, ferma la competenza decisionale che la normativa attribuisce al Rup ed alla stazione appaltante.

4. Per ogni controversia non rientrante nella competenza del C.C.T. secondo quanto previsto dall'art. 11bis c.1 del presente contratto, si farà ricorso al Giudice competente del Foro di Venezia.

Art. 11 quater Compenso dei componenti e del Presidente

1. I corrispettivi sono stabiliti, quanto alla parte fissa di cui all'art. 7 par. 7.2.1. lettera a) delle sopra menzionate Linee Guida, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo di cui Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016 *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*, ridotta del 60%, in ottemperanza al disposto del succitato articolo.

La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di almeno una determinazione o un parere.

2. Quanto alla parte variabile, di cui all'art. 7 par. 7.2.1. lettera b) delle Linee Guida, essa è determinata come segue:

- con riferimento alle determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, con compenso determinato a vacazione, per un importo orario di € 93,75, pari al massimo previsto dall'art. 6 comma 2 lett. a) del Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 incrementato del

25%, fino ad un massimo di 4 (quattro) ore al giorno per 6 (sei) giorni per ciascuna determinazione o parere;

- con riferimento alle determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, mediante applicazione del parametro relativo all'attività di consulenza stragiudiziale in ambito civile di cui al capo IV del decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e s.m.i., riferito al valore della controversia o disputa determinato ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura civile. In caso di valore indeterminabile, si applica il parametro relativo alla complessità bassa.

3. I corrispettivi così come sopra specificati sono comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento dell'incarico.

4. Al Presidente spetta un compenso maggiorato del 10% rispetto agli altri componenti.

5. In ogni caso, i compensi complessivi dei membri del Collegio, come sopra determinati, non possono superare il limite di € _____, corrispondente all'importo individuato sulla base dell'art. 6 comma 7 bis del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, e s.m.i..

Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, nonché un piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.

2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza di cui al precedente punto 1, formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26, comma 3, del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione all'impresa non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di dalla data del e **(eventuale)** risulta tuttora iscritta con la voce "In aggiornamento", che mantiene la validità dell'iscrizione come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli

artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore si obbliga a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

6. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

7. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 *septies* del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 14. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. I lavori che l'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler eventualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sono quelli relativi alle seguenti categorie:

-
-
-

3. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, tali lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto e dal disciplinare di gara.

4. L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto e nei

subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

5. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 *septies* del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 15. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____ emessa in data ____/____/____ dalla _____ per l'importo di € _____ ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto, in quanto in possesso delle seguenti certificazioni:

_____ - certificazione del sistema di qualità
-----;
_____ - certificazione del sistema di qualità
-----.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 16. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di **collaudo**, con polizza numero emessa in data dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di con un massimale di € e con scadenza

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero emessa in data dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di con un massimale di € e con scadenza

4. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a mantenerle efficaci e valide. Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dei lavori, verificherà il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456

del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo. 17. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10 ottobre 2018.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma deposi-

tati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto applicabile;
- la determinazione dirigenziale n. del con allegati i verbali di gara;
- **eventuale** l'atto di raggruppamento temporaneo d'impresa con mandato di rappresentanza in data _____ n. _____ di Repertorio e n. _____ di Raccolta del Dott. _____, Notaio in _____ iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di _____, registrato a _____ il ____/____/_____ al n. _____ Serie ____;
- le dichiarazioni di cui all'art. 9 comma 1;
- l'offerta tecnica;
- il Capitolato speciale d'Appalto, comprese le tabelle allo stesso allegate;
- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara;
- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo;
- la lista offerta prezzi presentata in sede di gara oltre l'elenco dei prezzi unitari di progetto;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- il Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all'art.17 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 81 del 2008;
- il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;

- le polizze di garanzia;
- computo metrico estimativo ai sensi dell'art. 32 comma 14bis del D.Lgs. 50/2016;
- il Piano di qualità di costruzione e installazione di cui all'articolo 20, comma 4, redatto dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del Regolamento generale;

2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.

Articolo 19. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, nel regolamento generale approvato con DPR 05/10/2010, n. 207, per le parti ancora in vigore nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, per le parti ancora in vigore nel Decreto Legislativo del 09/04/2008 n.81 e nel D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 49.

Articolo 20. Trattamento dei dati personali

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto ai sensi del Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a

soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

Articolo 21. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di **collaudo provvisorio**.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. 24 fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Legale Rappresentante dell'impresa/raggruppamento

Il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti -----

Il Segretario Generale – Dott.ssa Silvia Asteria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Arch./Ing.....dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 6bis, 9, 11, 11ter, 13 e 17 del presente contratto.

F.to